


N 69525 RUOLO GENERALE ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE QUARTA CIVILE



in persona del Giudice Unico Dott.ssa Giovanna Ferrero ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 7.11.2006, a ministero dell'Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

DA

 in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Milano via Berna n. 11 presso lo studio degli avv.ti Giacomo Palermo Patera e Francesco Ronchi che lo rappresentano e difendono per delega in calce alla comparsa di costituzione del fallimento



-ATTORE-



CONTRO

 rappresentata ex lege dall' presso i cui uffici di Milano, via Freguglia n. 1 è domiciliata

-CONVENUTO-

[REDACTED]

-CONVENUTE CONTUMACI-  
ALL'UDIENZA DEL 30.10.2008 LE PARTI COSTITUITE  
PRECISANO LE CONCLUSIONI COME DA VERBALE ED  
ALLA SUCCESSIVA UDIENZA DEL 11.11.2008 IL GIUDICE  
PRONUNCIA EX ART 281 SEXIES :

Letti gli atti, esaminati i fatti come articolati dalla parte, esaminati i documenti prodotti ed acquisiti si osserva:

l'attore ha convenuto in giudizio l' [REDACTED],  
[REDACTED] per sentire accertare e dichiarare  
l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione sui beni  
immobili siti in Comune di Dumenza (VA) così censiti in NCT:

- 1)mappale 713 sem. arb.,cl 1, ett.0.01.80, R Dom. €0,51, R.Agr €0,46
- 2)mappale 716 sem.,cl 1, ett.0.03.30, R Dom. €0,94, R.Agr €0,85
- 3)mappale 3485 sem. arb.,cl 1, ett.0.03.60, R.Dom. €1,02, R.Agr €0,93.

Premetteva che il bene sub 1 risultava intestato a [REDACTED]  
[REDACTED] quello sub 2 a [REDACTED] e quello sub 3 a [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] era deceduta il 5.2.1975 senza lasciare eredi;  
comunque nei 10 anni successivi alla morte nessuno aveva mai  
dichiarato di accettare l'eredità, con la conseguenza che l'eredità,  
di cui faceva parte il bene de quo, si era devoluta allo stato ex art  
586 c.c .



██████████ era deceduta lasciando erede della sua quota la figlia ██████████

Le premesse sono da condividersi in fatto ed in diritto, atteso che le convenute ██████████, delle quali deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva in base ai documenti in atti (doc 3,5), non si sono costituite e nulla hanno eccepito.

Per quanto attiene alla proprietà del ██████████ il convenuto si è costituito eccependo l'improponibilità della domanda ai sensi del comma 260 della L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Rileva questo giudice che la norma, che ha sancito il principio che per i beni vacanti o derivanti da eredità giacente utilizzati da terzi, il possesso utile ai fini dell'usucapione decorre dalla notifica all'██████████, non può applicarsi al caso di specie.

La norma, infatti, non ha effetto retroattivo, essendo entrata in vigore successivamente alla notifica della citazione, avvenuta l'8.11.2006.

L'eccezione non è quindi fondata.

Passando al merito della causa, l'attore ha fornito la prova del possesso continuato uti domino ed ininterrotto da parte della ██████████, il teste ██████████ ha dichiarato: "conosco i luoghi perché confinanti con la proprietà dei miei nonni ed inoltre ho svolto incarichi professionali per conto della ██████████  
...l'attrice ██████████ per lo meno dal 1982 possiede questi terreni antistanti allo stabilimento e ricompresi nella recinzione con rete metallica evidenziata nella piantina con linea arancione ... questi terreni fanno parte dello spazio a verde dello stabilimento ... sono certo del 1982 perché a tale data ho avuto il primo incarico professionale dalla ██████████ e lo stato dei luoghi era già quello



descritto". L'Ufficio ha acquisito la piantina consultata dal teste, allegandola al verbale, da cui risulta che i tre mappali sono ricompresi nella recinzione dello stabilimento dell'attrice.

Anche il teste [REDACTED] ha confermato la presenza della recinzione dal 1986 e quindi il possesso ininterrotto dei terreni, "sempre tenuti a verde all'interno della recinzione".

Non risultano atti interruttivi dell'usucapione compiuti dai proprietari o dai chiamati all'eredità o dall'erede.

I convenuti [REDACTED], come detto, non si sono costituiti contestando gli assunti degli attori o fornendo elementi che possano far ritenere l'assenza dei presupposti dell'invocata usucapione.

Si ritiene, conseguentemente, che l'attrice abbia fornito precisi elementi di prova in ordine al possesso "animo domini", in via esclusiva e continuativa per oltre un ventennio dei beni oggetto di causa.

La domanda è quindi fondata e merita accoglimento.

Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione o istanza disattesa,

1) in accoglimento della domanda, accerta e dichiara che il

[REDACTED] ha acquistato per usucapione la piena ed esclusiva proprietà dei seguenti beni immobili siti in Comune Censuario di DUMENZA (VA) - Sezione Dumenza, così distinti in Catasto Terreni:

-mappale 713 sem. arb.,cl 1, ett.0.01.80, R Dom. €0,51, R.Agr €0,46



-mappale 716 sem.,cl 1, ett.0.03.30, R.Dom. €0,94, R.Agr €0,85  
-mappale 3485 sem. arb.,cl 1, ett.0.03.60, R.Dom. €1,02, R.Agr  
€0,93.

2) ordina al [redacted] e la  
trascrizione della sentenza, con esonero da ogni  
responsabilità;

3) compensa le spese di lite;

Così deciso in Milano, li 11.11.2008

Il Giudice Unico  
dott.ssa *[Signature]* Gianna Ferrero



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
E' UNIFORME ALL'ORIGINALE  
RIPROD. LI 11.11.08



*[Signature]*  
IL CANCELLIERE